



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Piazza D'Annunzio - 64010 Valle Castellana (Teramo) -
- telef. 0861-93130 fax 0861-93557 email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it
Pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

Prot. n. 2931 del 13.05.2020

ORDINANZA N. 18 DEL 13.05.2020

OGGETTO: Emergenza COVID – 19. - Ulteriore Revoca Parziale Ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 10.03.2020. – Riapertura mercato settimanale di Valle Castellana per le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli, come da disposizione del Presidente della Regione Abruzzo.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza n. 648 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale applica su tutto il territorio nazionale le disposizioni volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) del Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 relativa all'Istituzione del SSN che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili ed urgenti nella sua Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il D.Lgs. n. 12/1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 14 del 10.03.2020 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si disponeva l'immediato annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi pubblici, nonché la chiusura degli Uffici Comunali al pubblico, la chiusura dei cimiteri, dei parchi, la sospensione del mercato settimanale che si svolge nel Capoluogo, ovvero nelle frazioni e quant'altro, finalizzato al contenimento del contagio;

VISTA l'Ordinanza n. 54 del 03.05.2020 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e, nello specifico, il punto n. 4, lett.b, numeri da I a VIII, che si intendono per integralmente trascritti, con cui si disciplinano le modalità di riapertura dei mercati scoperti in cui devono osservarsi delle specifiche misure di prevenzione igienico – sanitarie e di sicurezza;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 56 del 06.05.2020 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”, che qui si intende per integralmente trascritta, in cui, al punto n. 9, si precisa che le attività consentite nei mercati, sia coperti che scoperti, sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli, specificando, inoltre, al punto n. 14, che, qualora per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;

VISTO che si vuole procedere alla riapertura del mercato settimanale di Valle Castellana, tenendo presente le disposizioni Regionali sopra indicate e che, sia i commercianti che gli utenti devono essere muniti di guanti e mascherine, durante lo svolgimento e la partecipazione al mercato stesso, mantenendo le distanze di sicurezza previste nelle suddette Ordinanze;

VISTO che per ragioni logistiche, non sono applicabili le disposizioni previste ai punti 4) e 6) della predetta Ordinanza Regionale, per cui si determinano diverse modalità organizzative, tali, comunque, da garantire il distanziamento interpersonale e la sicurezza;

CONSIDERATO l’esiguo numero di partecipanti al mercato settimanale di Valle Castellana, sia per ciò che concerne le attività presenti, sia per quanto riguarda i cittadini;

CONSIDERATA l’abbondanza di spazio in Piazza D’Annunzio, sede di svolgimento del mercato in questione, in quanto, ad oggi è consentita la partecipazione di attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli, che possono essere collocate ad una distanza di oltre 20 metri l’una dall’altra, evitando, così, il formarsi di assembramenti da parte degli utenti;

Si dispone

ULTERIORE REVOCA PARZIALE

Per i motivi descritti in narrativa della precedente Ordinanza n. 14 del 10.03.2020, nella parte in cui si disponeva la sospensione del mercato settimanale che si svolge nel Capoluogo, ovvero nelle frazioni, richiamando le disposizioni di cui sopra.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Teramo;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Valle Castellana.

Valle Castellana, 13.05.2020

IL SINDACO

DOTT. ING. CAMILLO D'ANGELO.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93